

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L' UTILIZZO DEL LOGO DELL' AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO)

Matrice delle revisioni

Revisione	data	Descrizione/ Tipo Modifica	Redatto	Approvato
00	12/12/2025 Decreto n.1056/25	Emissione	Ufficio Comunicazione	Direttore Generale
				Giuseppe Tonutti

SOMMARIO

Art.1.....	3
Obiettivi.....	3
Art. 2.....	3
Concessione del patrocinio.....	3
Art. 3	3
Soggetti beneficiari del patrocinio.....	3
Art. 4.....	4
Tipologia delle iniziative oggetto di patrocinio.....	4
Art. 5	4
Criteri per la concessione del patrocinio.....	4
Art. 6	5
Limitazioni ed esclusioni.....	5
Art. 7	5
Utilizzo del logo.....	5
Art. 8	6
Procedura per la richiesta del patrocinio e per l'utilizzo del logo di ASFO.....	6
Art. 9	7
Responsabilità.....	7
Art. 10.....	8
Richiesta di patrocinio ad altro ente.....	8
Art. 11.....	8
Disposizioni finali.....	8

Art. 1

Obiettivi

Il presente Regolamento disciplina le modalità di richiesta per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), di seguito denominata Azienda, mirando a:

- salvaguardare e promuovere l'immagine dell'Azienda;
- prevenire ed evitare conflitti di interessi con soggetti esterni all'Azienda;
- valorizzare le relazioni con soggetti con i quali si condividono finalità ed obiettivi.

Art. 2

Concessione del patrocinio

Il patrocinio costituisce attestazione di sostegno morale, adesione ed interesse da parte dell'Azienda per una iniziativa promossa da terzi, ritenuta meritevole e coerente con la missione, i valori e gli obiettivi dell'Azienda stessa.

Il patrocinio è concesso con riferimento all'iniziativa specifica per la quale è stato richiesto e solo per la durata del periodo corrispondente all'iniziativa, non si estende ad altre analoghe iniziative e non può essere accordato in via permanente.

Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o a gruppi di iniziative (ad esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi) per le quali dovranno essere specificati periodo e durata; per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riproposta ogni anno.

Il patrocinio non può essere accordato ad iniziative a scopo di lucro.

La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e, pertanto, non comporta alcun impegno di risorse economiche o strumentali a carico dell'Azienda ad eccezione di specifici casi eventualmente stabiliti dalla Direzione Generale.

Art. 3

Soggetti beneficiari del patrocinio

I soggetti che possono presentare richiesta di concessione del patrocinio sono:

- enti locali singoli o associati, enti pubblici che svolgono attività di interesse per la comunità locale e aziende pubbliche di servizi alla persona;
- enti, associazioni, comitati, fondazioni ed altre organizzazioni a carattere scientifico

culturale, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano senza fine di lucro;

- altri organismi non profit;
- altri enti di particolare rilevanza che svolgono attività attinenti alle competenze e all'ambito di intervento dell'Azienda.

Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio anche le associazioni portatrici di interessi diffusi e le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Le strutture interne di ASFO si avvalgono del patrocinio dell'Azienda, mediante preventiva richiesta, per tutte le iniziative aziendali che abbiano carattere di rilevanza.

Art. 4

Tipologia delle iniziative oggetto di patrocinio

Per "iniziativa" si intende un'attività organizzata da terzi quale, ad esempio, un evento, un convegno, una campagna di comunicazione, etc.

Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il patrocinio in quanto ritenute meritevoli per le loro finalità sanitarie, sociali, istituzionali, culturali, scientifiche ed umanitarie sono:

- convegni, congressi, conferenze, seminari, incontri, spettacoli;
- iniziative di studio, di ricerca e di documentazione;
- eventi, manifestazioni e attività specifiche, culturali, educative, sportive e sociali;
- prodotti editoriali cartacei (pieghevoli, locandine, cartelli etc) o multimediali (siti internet, video, etc);
- altre iniziative aperte al pubblico, con carattere divulgativo e finalità sanitarie e / o sociosanitarie;
- pubblicazioni a stampa (guide, opuscoli, libri, attestati) a carattere occasionale;
- presenza di esperti e/o figure aziendali nell' ambito di attività sanitarie, sociali e scientifiche.

Art. 5

Criteri per la concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio si basa sui seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Azienda, valutata con

riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;

- rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale;
- significatività dell'accostamento tra l' immagine dell'Azienda e l'iniziativa, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
- rispetto della procedura di richiesta secondo l'art. 8.

Art. 6
Limitazioni ed esclusioni

Il patrocinio non viene concesso per:

- iniziative palesemente non coincidenti e in conflitto di interesse con le finalità dell'Azienda;
- iniziative il cui fine commerciale è valutato come prevalente o esclusivo;
- iniziative di carattere politico e sindacale.

L'Azienda si riserva la facoltà di ritirare, in qualsiasi momento, il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando le sue modalità di svolgimento o gli strumenti comunicativi della stessa possano danneggiare in un qualunque modo l'immagine aziendale. Nel caso in cui il soggetto patrocinato apporti variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda, che si riserva di riesaminare la domanda.

Art. 7
Utilizzo del logo

Il logo rappresenta il marchio aziendale; il logo aziendale è espressione del progetto grafico adottato dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), con deliberazione n. 81 del 10/06/2019.

Il soggetto patrocinato deve utilizzare il logo dell'Azienda negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno riconosciuto.

Nell'elaborazione dei materiali sui quali sarà riprodotto il logo aziendale, il soggetto patrocinato è tenuto a rispettare le indicazioni previste dall'art. 2 del Regolamento di utilizzo dell'identità visiva dell'Azienda.

Il soggetto patrocinato è tenuto ad utilizzare la dicitura "Con il patrocinio di" associata al logo aziendale, per precisare negli strumenti comunicativi il ruolo dell'Azienda nei confronti di quella specifica iniziativa.

Con il patrocinio di:



Art. 8

Procedura per la richiesta del patrocinio e per l'utilizzo del logo di ASFO

I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio dell'Azienda per una propria iniziativa, presentano richiesta alla Direzione Generale per il tramite dell'Ufficio Comunicazione.

La richiesta di patrocinio avviene tramite modulo appositamente predisposto disponibile sul sito www.asfo.sanita.fvg.it, da compilare in tutte le sue parti ed inviare all' Ufficio Comunicazione, tramite e-mail all' indirizzo urp@asfo.sanita.fvg.it, tramite posta certificata Pec asfo@certsanita.fvg.it o servizio postale, almeno 30 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell'evento o manifestazione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente, associazione o promotore richiedente.

Alla richiesta di patrocinio sono da allegare:

- il programma dell'iniziativa e la bozza del prodotto editoriale;
- l'atto costitutivo, lo statuto o altra documentazione relativa alla natura giuridica del soggetto richiedente (fatta eccezione per gli enti pubblici).

Il Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, dopo una prima valutazione della richiesta e della documentazione allegata, assicura l'istruttoria provvedendo ad inoltrare la nota di concessione patrocinio alla Direzione Generale, che valida l'autorizzazione.

Solo dopo formale riscontro positivo al soggetto richiedente insieme alla trasmissione del logo aziendale, la procedura di concessione del patrocinio ed utilizzo del logo si ritiene perfezionata.

L' Ufficio Comunicazione provvede:

- alla eventuale richiesta di integrazione della documentazione;

- ad informare i diretti interessati dell'autorizzazione o diniego alla richiesta;
- ad assicurare la procedura di concessione e rilascio logo aziendale tramite il relativo software Aziendale ai recapiti indicati nel modulo.

Una volta accordato il patrocinio, le bozze del materiale informativo possono essere inviate all'Ufficio Comunicazione da parte del soggetto patrocinato, per un'opportuna verifica in merito al corretto utilizzo del marchio aziendale.

Nel caso di iniziative che prevedono una collaborazione tra enti, società scientifiche, associazioni con strutture aziendali sarà il responsabile del soggetto esterno a presentare istanza di concessione di patrocinio ed autorizzazione per l'utilizzo del logo aziendale.

Art. 9

Responsabilità

Dalla concessione del patrocinio non può nascere alcun obbligo dell'Azienda.

La concessione del patrocinio non coinvolge ASFO in alcuna forma di responsabilità rispetto all'evento patrocinato né nei riguardi dei soggetti richiedenti, organizzatori o terzi.

Il patrocinio, forma simbolica di adesione e apprezzamento per iniziative ritenute meritevoli e di interesse per la collettività, non implica un onere organizzativo o di promozione attiva nei confronti di iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio.

La concessione del patrocinio da parte dell'Azienda non comporta il vincolo per l'Azienda di dare visibilità né di assicurare alcuna promozione attiva sul sito aziendale.

L'onere della pubblicità dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento patrocinato, mentre l'Azienda decide autonomamente se e come promuovere l'iniziativa attraverso i propri canali ufficiali, tenendo conto della rilevanza o della particolarità dell'iniziativa.

L'eventuale pubblicazione di un evento è assicurata dall'Ufficio Comunicazione, previa approvazione della Direzione Generale.

L'Azienda non è responsabile per l'utilizzo improprio e non autorizzato del patrocinio e del logo.

Art.10

Richiesta di patrocinio ad altro ente

L’Azienda, tramite i propri Servizi aziendali, può promuovere o partecipare ad iniziative che rientrano nei suoi fini istituzionali e che sono di interesse pubblico.

Su richiesta di una Struttura o Servizio aziendale, l’Azienda può contemplare la possibilità di presentare istanza di concessione del patrocinio ad un altro ente (es. Comune, Regione, etc.), anche chiedendo la disponibilità di locali per lo svolgimento di un evento di rilevanza.

La richiesta e l’eventuale concessione del patrocinio all’Azienda da parte di altri enti sono disciplinate dai regolamenti interni degli enti coinvolti.

Art.11

Disposizioni finali

Il presente Regolamento sostituisce i precedenti Regolamenti di concessione patrocinio ed utilizzo del logo aziendale ed entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento; del medesimo verrà data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione in intranet ed internet, dove verrà, altresì, resa disponibile la modulistica di riferimento.